



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME

20/18/CR5/C6-C7

**POSIZIONE IN MERITO AL DISEGNO DI LEGGE RECANTE: “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZO DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI E AUTOMATICI IN AMBIENTE EXTRAOSPEDALIERO”, ALL’ESAME DELLA COMMISSIONE 12, IGIENE E SANITÀ – (S. 1441)**

Le Regioni e le Province autonome hanno esaminato e accolto molto favorevolmente il Disegno di legge “*Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero*” attualmente all’esame del Senato della Repubblica, quale Atto 1441.

Tale disegno di legge modifica fra l’altro l’art. 7, comma 11, del decreto “Balduzzi”, D.L. n. 158 del 2012, convertito in Legge n. 189 del 2012, su cui la Conferenza delle Regioni è intervenuta più volte per chiederne una modifica alla luce delle criticità attuative in ambito sportivo. L’art. 7, comma 11, del decreto “Balduzzi” prevede che, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un’attività sportiva non agonistica o amatoriale il Ministro della salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delegato allo sport, disponga linee guida per la dotazione e l’impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici.

Negli anni si è lungamente dibattuto sull’attuazione di questa norma, e alla luce delle criticità rilevate dallo stesso Ministero della Salute, vi è stata una forte collaborazione della Conferenza con quest’ultimo ed il CONI per la definizione delle linee guida attuative, da ultimo modificate con l’adozione del D.M. 26 giugno 2017.

Si rammenta infatti che le linee guida attuative furono adottate inizialmente con D.M. 24 aprile 2013, ma, viste le difficoltà applicative, l’obbligo entrò in vigore solo il 1° luglio 2017.

Vi sono discipline sportive e determinati ambiti che necessitano di specifiche disposizioni al fine di garantire la tutela della salute e lo svolgimento della pratica sportiva. L’istruttoria fatta negli ultimi anni ha evidenziato che le criticità significative concernono la presenza di personale formato anche nel corso di tutti gli allenamenti e la presenza di defibrillatori e personale formato al di fuori degli impianti sportivi.

Per quanto premesso, la proposta emendativa che segue consente di combinare entrambe le esigenze e di normare quanto già emerso dalla concertazione.

**Proposta emendativa:**

- All’art. 4, comma 1 lettera a) si propone di sostituire il periodo “: “nelle competizioni e negli allenamenti”, con il seguente “: “nelle competizioni e, nei casi specificati dal Decreto Ministeriale di cui al comma 2, negli allenamenti”;
- all’art. 4, comma 2, si propone di inserire dopo le parole “20 luglio 2013”, le parole “e successive modifiche previa intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni”.

Roma, 20 febbraio 2020